



# **REGIONE MOLISE**

## **GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE  
NATURALI**

(cod. DP.A4.02.4M.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2330 DEL 09-05-2017

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N.387/2003  
PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA UN  
AEROGENERATORE DELLA POTENZA NOMINALE DI 200 KW NEL COMUNE DI  
TUFARA (CB) IN LOC. "TUFILLI". SOCIETÀ PROPONENTE SICOP SRL  
UNIPERSONALE.**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
PIERLUIGI VITTORIO PACE

Campobasso, 09-05-2017

---

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 – Norme in materia ambientale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n°4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009 n° 69;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 28 del 23 marzo 2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2012 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”;

**VISTA** la Legge Regionale n.22 del 7 agosto 2009 recante “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”;

**VISTA** la Legge Regionale n°10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;

**VISTA** la Legge Regionale n.23 del 16 dicembre 2014 recante “Misure urgenti in materia di energie rinnovabili”

**VISTO** l’art. 26 della Legge Regionale n°4 del 4 maggio 2016

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n° 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state approvate le “Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo n°387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.55/2017 con la quale è stata adottata la proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale;

**PEMESSO** che:

- Con nota assunta dalla Regione Molise al prot. n. 24296 del 21/06/2012, la Società SICOP srl Unipersonale con sede in C.da Piana – Zona Industriale – 86019 Vinchiaturro (CB), nella persona del legale rappresentante, ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico nel Comune di Tufara (CB) in loc. “Tufilli” composto da un aerogeneratore della potenza nominale di 200 KW;
- A corredo dell’istanza prima richiamata è stata presentata la documentazione tecnica comprensiva, altresì, della soluzione di connessione rilasciata da ENEL s.p.a.;

**EVIDENZIATO** che il progetto proposto consiste:

- ∅ nell’installazione di una turbina eolica con relativa cabina di trasformazione, nel foglio di mappa n. 12 p.la n. 63 del N.C.T. del Comune di Tufara, di altezza al mozzo di 57 m e diametro del rotore di 42 m, per un’altezza totale dell’aerogeneratore di 78 m, la cui potenza nominale è di 200 kW;
- ∅ nella realizzazione di una piazzola, alla base dell’aerogeneratore, le cui dimensioni in pianta di 40 X 20 m in fase di cantiere e ridotta a 18 X15 m in fase di esercizio;

∅ nella realizzazione di un sistema di collegamento alla RTN, composto un cavidotto interrato della lunghezza di 900 m, fino alla cabina di consegna ubicata nelle p.lle nn. 442-117 del foglio di mappa n.13 del N.C.T. del Comune di Tufara;

∅ nella realizzazione di una stradina di accesso all'area di ubicazione dell'aerogeneratore della lunghezza di circa 150 m e sezione in pianta di 5 m, riportata al N.C.T del Comune di Tufara al foglio di mappa n.12 p.lle n. 63-226 ;

**RILEVATO** che l'impianto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. /Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., in quanto la potenza nominale è inferiore a quella di soglia riportata negli allegati A e B della L.R. n. 21/2000 e degli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e non rientra altresì nel campo di applicazione della lettera l) del punto 13.1 delle Linee Guida Regionali allegata alla D.G.R n.621/2011;

**PRESO** atto che con nota prot. n. 37527 del 1/04/2015 è stata convocata la conferenza di servizi relativa al progetto di che trattasi, e che a seguito di un ulteriori approfondimenti istruttori è emersa la necessità di un'integrazione della documentazione necessaria ai fini della procedibilità, significata con nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche, nel seguito per comodità denominato Servizio, n. 48368 del 29/04/2015, con la quale è stata differita, altresì, la data di convocazione della conferenza di servizi a data da destinarsi;

**RILEVATO** che la Società, in recepimento di quanto richiesto con nota in precedenza richiamata, ha trasmesso in data 20/05/2015 l'integrazione documentale assunta dalla Regione Molise al prot. n. 57294 del 21/05/2015;

**VISTA** la nota del Servizio prot n. 63392 del 5/06/2015, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi decisoria per il giorno 26/06/2015;

**VISTA** la nota del Servizio prot. n. 69286 del 19/06/2015, con la quale, a seguito di espressa richiesta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Molise, la precedente convocazione è stata differita alla data del 9/07/2015;

**VISTA** la successiva nota del Servizio prot. n. 75146 del 2/07/2015, con la quale, per ulteriore espressa richiesta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Molise è stata ulteriormente differita la conferenza di servizi alla data del 14/07/2015;

**RILEVATO** che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, con nota prot. n. 3695 del 13/07/2015, assunta dal Servizio in data 13/07/2015 al prot. n.79792, ha comunicato di non aver ricevuto l'attestazione del Comune di Castelvete in Val Fortore (BN) sulla sussistenza di eventuali localizzazioni sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. e pertanto non potendo esprimersi chiede il differimento della conferenza;

**PRESO ATTO** di quanto evidenziato nella nota in precedenza richiamata, nella riunione tenutasi in data 14/07/2015 è stato concordato con i presenti di aggiornata la seduta a data da definire;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 4101 del 22/07/2015, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha comunicato l'incompetenza ad esprimere parere ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in quanto le aree contermini ricadenti nel Comune di Castelvete in Val Fortore (BN), non sono oggetto di vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, il Servizio con nota prot. n. 83987 del 22/07/2015 ha convocato la conferenza relativa al progetto di che trattasi, per il giorno 31/07/2015;

**ATTESO** che, alla conferenza prima richiamata sono stati invitate a partecipare le seguenti Amministrazioni, Enti e Società:

- Regione Molise – Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive e Politiche della Concorrenza;
- Regione Molise – Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Molise;

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
- Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- A.S.Re.M – Dipartimento di Prevenzione, Igiene Sanità Pubblica;
- E.N.A.C.
- Comando Militare Regione Molise;
- Comune di Tufara;
- ENEL Distribuzione;
- SICOP SRL Unipersonale;

**RILEVATO** che tra tutti gli Enti/Amministrazioni/Società convocati sono stati presenti:

- Comune di Tufara;
- Società SICOP srl Unipersonale;

**VISTO** il verbale della conferenza di servizi, regolarmente tenutasi in data 31/07/2015 e trasmesso a tutte le Amministrazioni, Enti e Società interessate, con nota prot. n. 93097 del 24/08/2015 della Regione Molise, dal quale si evince che ci si riserva di adottare e notificare i conseguenti provvedimenti;

**RILEVATO** che, in sede di conferenza è stato rilasciato esclusivamente il parere favorevole del rappresentante del Comune di Tufara, e sono stati trasmessi i seguenti pareri favorevoli:

- MIBACT – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
- Comando Militare Esercito Molise prot. n. 2718 del 22/06/2015;
- Regione Molise - Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile – Ufficio Vincolo Idrogeologico prot. n. 80027 del 14/07/2015;

**RILEVATO** altresì, che è stata consegnata a mano la nota del Segretariato Regionale per il Molise del MIBACT prot. n. 2924 del 31/07/2015, recante prescrizioni alla realizzazione dell'opera, in adesione alle disposizioni di cui all'art.152 del D.Lgs. n. 42/2004;

**PRESO ATTO** che l'area di ubicazione dell'impianto non è vincolata dal punto di vista idrogeologico, e pertanto non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, non ricade nell'ambito di applicazione del Piano Paesistico di Area Vasta, non è soggetta a vincoli paesaggistici di tipo diretto ai sensi degli artt. nn. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, e non è inquadrabile nella fattispecie di cui alla D.G.R. n. 486/2009 in quanto non interferisce con aree SIC e ZPS e alle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2014;

**VISTA** la relazione istruttoria allegata alla nota consegnata dal MIBACT in sede di conferenza di servizi il quale, in esercizio dei poteri previsti nell'art.152 del D.Lgs. n.42/2004, e così come disposto alla lettera c) del punto 14.9 dell'allegato A alla D.G.R. n.621/2011 recante "*Linee Guida Regionali per Regionali per lo svolgimento del procedimento unico.....*", detta, "*in terminis*", le seguenti misure e prescrizioni in variante al progetto presentato:

- a. Qualora possibile l'impianto eolico venga dislocato al di fuori dell'area soggetta a tutela di prossimità, così da non impattare negativamente sui contesti sottoposti a tutela o in corso di tutela e sulle zone di interesse archeologico;
- b. In subordine, qualora non sia possibile provvedere ad una diversa dislocazione dell'impianto nel suo complesso, che venga redatta una variante in virtù della quale anzitutto l'aerogeneratore non venga dislocato su posizioni sommatali o lungo i crinali dei rilievi collinari esistenti, e che comunque la sua altezza da terra sia contenuta entro i limiti massimi di 20-25 m...;

**PRESO ATTO** che la posizione del MIBACT si è configurata sostanzialmente quale diniego alla realizzazione dell'impianto in quanto le stesse non sono tecnicamente realizzabili;

**ATTESO** che per gli enti regolarmente convocati e non intervenuti alla conferenza, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n°241/90 e ss.mm.ii., è stato possibile applicare l'istituto del silenzio assenso;

**RILEVATO** che da quanto emerso in conferenza e sulla base dei contenuti del parere espresso dal MIBACT, sussistevano i presupposti per la rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione del comma 3) dell'art. 14 quater della L. n.241/90 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 36100 del 31/03/2016 del Servizio veniva effettuata la rimessione della questione in oggetto alla decisione del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Ufficio per la concertazione amministrativa prot. n. 8997 del 4/05/2016, con la quale è stata indetta una riunione istruttoria per il giorno 10/05/2016, presso la sede del Dipartimento;

**PRESO ATTO** degli esiti della riunione, il cui verbale è stato acquisito direttamente in sede di conferenza e nel quale è risultata, altresì, l'espressione del parere favorevole del Comune di Tufara alla realizzazione dell'impianto, mentre il MIBACT ha confermato la posizione già pervenuta in sede di conferenza del 31/07/2015;

**LETTA** la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017, trasmessa con nota prot. n. 2415 del 07/02/2017, ed assunta dalla Regione Molise al prot. n. 13841 del 07/02/2017, con la quale è stato ritenuto superato il dissenso espresso dal MIBACT consentendo di proseguire il procedimento di autorizzazione dell'impianto di che trattasi;

**RILEVATO** che all'esito della richiamata delibera, non si evincono ulteriori pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto eolico con le caratteristiche riportate nella documentazione progettuale depositata in data 21/06/2012;

**RICHIAMATA** la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Molise – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio prot. n. 4885 del 05/05/2017, con la quale si prescrive la necessità di predisporre dei saggi preliminari nell'area di installazione dell'aerogeneratore al fine di scongiurare eventuali emergenze archeologiche;

## **DETERMINA**

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto degli esiti della conferenza di servizi del 31/07/2015 e della Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017, e per l'effetto, autorizzare la Società SICOP srl Unipersonale, con sede in C.da Piana – Zona Industriale – 86019 Vinchiaturò (CB), alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto eolico, nel Comune di Tufara riportato nel N.C.T. alla p.lla n. 63 del foglio di mappa n. 12 del Comune di Tufara, della potenza nominale di 200 kW secondo le caratteristiche dimensionali riportate nel progetto definitivo depositato in data 21/06/2012;
3. di condizionare l'efficacia della presente autorizzazione all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico, rimandando alle amministrazioni stesse i controlli di competenza;
4. di subordinare la validità della presente autorizzazione alla comunicazioni di inizio lavori da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche entro un anno dalla data di notifica del presente atto;
5. di trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, la comunicazione di fine lavori entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione;
6. di rilasciare eventuali proroghe, di inizio e fine lavori, su espressa richiesta della Società, solo se adeguatamente motivata;
7. di subordinare, altresì, la validità dell'autorizzazione, alla stipula di idonea polizza fidejussoria, così come disposto alla lettera i) del punto 13 dell'allegato I alle Linee Guida Regionali approvate con DGR n.621/2011, da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, prima dell'inizio lavori;

8. di dichiarare ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003,le opere da realizzare di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
9. di autorizzare E-Distribuzione Spa ad effettuare tutte le opere necessarie alla connessione dell'impianto alla RTN;
10. di eseguire prima dell'inizio dei lavori, saggi preliminari nell'area di installazione dell'aerogeneratore e della cabina di consegna al fine di scongiurare interferenze con eventuali subsidenze archeologiche, da concordare con la competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, come da nota prot. n. 4885 del 05/05/2017;
11. di trasmettere il presente atto alla Società SICOP srl Unipersonale e al Comune di Tufara;
12. di trasmettere annualmente una relazione attestante i dati di producibilità e di funzionamento dell'impianto;
13. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo Servizio dovrà essere tenuta in cantiere dalla Società per i controlli da parte di tutte le amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto.

Contro il presente atto può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE  
ENERGETICHE  
Il Direttore  
SANDRA SCARLATELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82